



Oggetto: sentenza n. 1505/22 (R.G. n. 1880/21) TAR Salerno - Giudizio di ottemperanza proposto dalla Sig.ra Giovanna Odierna sul giudicato formatosi su sentenza n. 62/21 (R.G. n. 695/14) Corte di Appello di Salerno, di conferma della sentenza n. 1438/14 (R.G. n. 2794/04) Tribunale di Salerno - Presa d'atto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. N. 50

Premesso che, a decorrere dal 1/1/95 sono state attivate, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 3/11/94, le Aziende Sanitarie Locali e che, conseguentemente, sono cessate le funzioni delle UU.SS.LL. con l'attribuzione delle stesse alle suddette Aziende;

che la L.R. 2/9/96, n. 22, affida - ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28/12/95, n. 549 - ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. le funzioni di legale rappresentante delle Gestioni Liquidatorie delle sopresse UU.SS.LL., ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende, e ne definisce i compiti;

che la L.R. 2 settembre 1996, n. 22, all'art. 2 - punto 2 -, espressamente prevede che il Direttore Generale Commissario Liquidatore "...dispone il pagamento dei debiti ex UU.SS.LL. privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con...i creditori...";

che, con decreto Commissariale n. 16 del 19/6/2019, il cui testo viene di seguito integralmente trascritto, è stata data compiuta esecuzione alla sentenza n. 1438/2014 del Tribunale di Salerno:

"...che, con nota prot. n. 0370395 del 12/6/2019, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - UOD 50.04.11 -, ha trasmesso a questa Struttura copia dell'atto di precetto, notificato all'Ente Regione, istante sig.ra Odierna Giovanna, in esecuzione della sentenza n. 1438/14 (R.G. n. 2794/04) del Tribunale di Salerno;

che, in pari data, questa Struttura ha notificato, tra gli altri, al Dirigente della Funzione Centrale Affari Legali della ASL Salerno ed al Dirigente della predetta UOD 50.04.11 - Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale la nota prot. n. 192, della quale, di seguito, si trascrive integralmente il testo:

"...In data odierna, è pervenuta la nota prot. n. 370395 del 12/6/19 della Struttura regionale in indirizzo, con la quale viene trasmessa copia dell'atto di precetto, ad istanza della Sig.ra Giovanna Odierna, in esecuzione della sentenza n. 1438/14 del Tribunale di Salerno.

Urge preliminarmente evidenziare che in data 25/1/19 - prot. n. 26 -, sollecitata con n. 49 dell'11/2/19, questa Struttura, a riscontro della nota di codesta Avvocatura prot. n. 23493 del 25/1/19, con la quale è stata trasmessa la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1438/2014 relativa alla vertenza Giovanna Odierna c/Ministero della Salute, Regione Campania ed ex Usl 50, ha esplicitato "...Preliminarmente...che agli atti di questi Uffici insiste la nota del Direttore Generale, nella qualità di Commissario Liquidatore, prot. n. 10229 del 12/8/2014, con la quale lo stesso trasmette, all'allora Direttore di codesta Avvocatura, l'atto di citazione in appello, con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., proposto dal Ministero della Salute per la riforma della sentenza parziale n. 573/13 del Tribunale di Salerno, nonché della sentenza n. 1438/14 del Tribunale di Salerno, con espresso invito a valutare l'opportunità di costituzione in giudizio della ex Usl 50.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di partecipare con urgenza:

- a) se la Usl 50 risulta costituita nel giudizio di appello promosso dal Ministero della Salute, anche in considerazione del fatto che nell'anno 1978 (data evento) le Unità Sanitarie Locali non risultavano ancora costituite, la qual cosa avrebbe dovuto ricondurre la azione di risarcimento in capo all'ex Ente Ospedaliero di Pagani e non alla Usl;
- b) se l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dal Ministero della Salute è stata accolta;
- c) lo stato del giudizio di appello.."

In considerazione che, ad oggi, nessun riscontro è pervenuto, si sollecita l'adempimento richiesto da formalizzarsi in apposita relazione circa le attività poste in essere da codesta Avvocatura nel giudizio in argomento, ivi comprese le motivazioni della eventuale mancata costituzione nel giudizio di appello, con espressa pronuncia sulle modalità di esecuzione del precetto, atteso che la sentenza n. 1438/14 del Tribunale di Salerno, per le motivazioni in essa contenute, condanna al risarcimento del danno il Ministero della Salute e la Gestione di Liquidazione della discolta

1 del 50

Alla luce di tutto quanto sopra, il Dirigente della U.O.D. 50.04.11 in indirizzo è invitato, di concerto con l'Avvocatura regionale costituita nel giudizio di primo grado, a pronunciarsi sui fatti esposti con precise indicazioni di merito...";
che, ad oggi, nessun riscontro è pervenuto;
che, al fine di evitare aggravii di spesa a carico delle casse pubbliche in caso di assoggettamento ad esecuzione forzata da parte della creditrice, si ritiene opportuno procedere al pagamento delle somme di cui all'atto di precetto, con espressa riserva di richiedere la ripetizione delle medesime somme nei confronti del debitore solidale;
che, questa Struttura, ha operato la rideterminazione degli interessi riportati nell'atto di precetto in euro 109.787,68;
che la predetta rideterminazione è stata formalmente comunicata, in data 13/6/19, all'avv. Cesare Formato, legale della sig.ra Odierna;
che, pertanto, l'importo da corrispondere alla sig.ra Odierna Giovanna ammonta a complessivi euro 226.906,84, a fronte dell'importo precettato complessivamente ammontante ad euro 229.314,39;
Letta l'attestazione di responsabilità sottoscritta dalla sig.ra Odierna Giovanna datata 14/6/2019, di accettazione anche delle somme rideterminate;
Letta la mail dell'avv. Formato datata 14 giugno c.a., acquisita al prot. n. 193 il 17 giugno 2019, con la quale si comunica, tra l'altro, che il pignoramento non sarà iscritto a ruolo e sarà rinunciato con notifica al terzo pignorato all'atto del pagamento;
Letta, altresì, la fattura rilasciata dall'avv. Cesare Formato alla sig.ra Odierna relativa alle spese legali liquidate in sentenza;
Rilevato che questa Gestione di Liquidazione ex Usl 50, competente per il pagamento, non dispone, allo stato, dei fondi occorrenti;
Ribadito che è opportuno, per esigenze di pubblico interesse e soprattutto al fine di evitare ulteriori gravosi oneri a carico della Gestione Liquidatoria interessata, dare esecuzione alla sentenza di che trattasi ed al pedissequo atto di precetto;
Verificato che tanto si realizza conferendo alla Regione Campania la delega per procedere al pagamento degli indicati importi ad estinzione delle obbligazioni facenti capo per i descritti titoli giudiziari alla Gestione Liquidatoria della ex Usl 50 di Nocera Inferiore, in esecuzione della D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011, ad oggetto la rimodulazione delle procedure di estinzione delle partite debitorie e creditorie delle ex UU.SS.LL.;

Vista la L.R. 2/9/96, n. 22;
Vista la D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011;
Vista la D.G.R.C. n. 376 del 15/6/2018;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 20/6/2018;

decreta

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto della sentenza n. 1438/14 (R.G. n. 2794/04) del Tribunale di Salerno e del pedissequo atto di precetto del 10/5/19 ad istanza della sig.ra Odierna Giovanna;
- 2) di liquidare l'importo complessivo ammontante ad euro 226.906,84, comprensivo di sorta capitale, interessi, onorari liquidati in sentenza e di precetto, nonché spese generali, alla sig.ra Odierna Giovanna, nata a Sarno (SA) l'8/5/1958 ed ivi residente alla via Carrara Santo Iasso n. 3, su codice IBAN IT13R0103076480000063120560 c.f. DRNGNN58E48I438T;
- 3) di dare atto che, per come ampiamente indicato in preambolo, la liquidazione è disposta al fine di evitare l'assoggettamento ad esecuzione forzata, con inevitabili aggravii di spesa per le casse pubbliche, e, pertanto, con la volontà dichiarata di richiedere la ripetizione delle somme nei confronti del debitore solidale;
- 4) di delegare la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/2011 e previa verifica di eventuali azioni espropriative intentate in danno della medesima Regione, a procedere direttamente al pagamento in favore della predetta sig.ra Odierna Giovanna della somma a lei spettante, precisando che, ad intervenuto pagamento, verranno espletate tutte le conseguenziali e necessarie operazioni contabili;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Avvocatura Regionale - Ufficio Speciale - per la valutazione, di concerto con la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Regionale - U.O.D. 52.04.11. -, circa la sussistenza di motivi per la segnalazione alla Corte dei Conti, nonché per l'attivazione della azione di ripetizione delle somme nei confronti del debitore solidale;
- 6) di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Regionale - U.O.D. 52.04.11. - per il pagamento, unitamente alla sentenza n. 1438/14 (R.G. n. 2794/04) del Tribunale di Salerno, all'atto di precetto del 10/5/19, all'attestazione di responsabilità sottoscritta dalla sig.ra Odierna Giovanna e alla fattura dell'avv. Cesare Formato....";

che, con nota r/r prot. n. 199 del 24/6/2019, il predetto decreto n. 18/2019 è stato trasmesso, per il pagamento, al Dirigente della U.O.D. 50.04.11 della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

che, con nota r/r prot. n. 200 del 24/6/2019, il medesimo provvedimento è stato trasmesso, per il seguito di competenza, all'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale;

che, con nota n. 313 del 9/10/2019, qui di seguito integralmente trascritta, questa Struttura ha relazionato al Direttore Amministrativo aziendale:

"...Con annotazione a margine della nota prot. n. 593706 del 4/10/19 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale -, pervenuta a questi Uffici in data 8 ottobre u.s., la S.V. ha richiesto un urgente riscontro.

L'invito formulato al Direttore Generale aziendale a fornire i chiarimenti in ordine allo stato della controversia, anche in considerazione di quanto riportato nella nota dello scrivente prot. n. 192 del 12/6/19, attiene ad informazioni sullo stato del giudizio di appello, con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., proposto dal Ministero della Salute, nonché sulle azioni poste in essere dalla Gestione Liquidatoria, tenuto conto di quanto disposto dall'allora Direttore Generale della ASL Salerno con nota n. 10229 del 12/8/14 (all. 1).

Ed infatti, con la citata disposizione, il predetto Direttore Generale, relativamente all'atto di citazione in appello proposto dal Ministero della Salute per la riforma della sentenza parziale n. 573/13, nonché della sentenza n. 1438/14, entrambe del Tribunale di Salerno, ha espressamente invitato il Direttore della Funzione Affari Legali della ASL Salerno a valutare l'opportunità di costituzione in giudizio della ex Usl 50.

In data 25/1/19, il Direttore della Funzione Affari Legali della ASL Salerno, con nota prot. n. 23493 (all. 2), ha trasmesso la sentenza n. 1438/14 del Tribunale di Salerno per gli adempimenti di competenza di questa Struttura.

In riscontro, con nota prot. n. 26 del 25/1/19 (all. 3), questi Uffici hanno evidenziato all'Avvocatura aziendale "...che agli atti di questi Uffici insiste la nota del Direttore Generale, nella qualità di Commissario Liquidatore, prot. n. 10229 del 12/8/2014, con la quale lo stesso trasmette, all'allora Direttore di codesta Avvocatura, l'atto di citazione in appello, con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., proposto dal Ministero della Salute per la riforma della sentenza parziale n. 573/13 del Tribunale di Salerno, nonché della sentenza n. 1438/14 del Tribunale di Salerno, con espresso invito a valutare l'opportunità di costituzione in giudizio della ex Usl 50.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di partecipare con urgenza:

- a) se la Usl 50 risulta costituita nel giudizio di appello promosso dal Ministero della Salute, anche in considerazione del fatto che nell'anno 1978 (data evento) le Unità Sanitarie Locali non risultavano ancora costituite, la qual cosa avrebbe dovuto ricondurre la azione di risarcimento in capo all'ex Ente Ospedaliero di Pagani e non alla Usl;
- b) se l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dal Ministero della Salute è stata accolta;
- c) lo stato del giudizio di appello..."

Tanto è stato successivamente sollecitato con nota prot. n. 49 dell'11/2/19 (all. 4).

In data 12/6/19 – prot. n. 191 -, è pervenuta la nota prot. n. 370395 del 12/6/19 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – (all. 5), con la quale viene trasmesso, per il seguito di competenza, copia dell'atto di precetto ad istanza della Sig.ra Giovanna Odierna, unitamente alla nota prot. n. 326276 del 23/5/19 (all. 6) dell'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale contenente l'espresso invito a provvedere con immediatezza alla liquidazione delle spese di cui in condanna, al fine di evitare che la conseguente azione esecutiva comporti ulteriore lievitazione di spesa a carico dell'Amministrazione.

In data 12/6/19 – prot. n. 192 – (all. 7), in riscontro alla nota n. 370395 del 12/6/19 della Struttura Regionale, questi Uffici hanno evidenziato che "...Urge preliminarmente evidenziare che in data 25/1/19 – prot. n. 26 -, sollecitata con n. 49 dell'11/2/19, questa Struttura, a riscontro della nota di codesta Avvocatura prot. n. 23493 del 25/1/19, con la quale è stata trasmessa la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1438/2014 relativa alla vertenza Giovanna Odierna c/Ministero della Salute, Regione Campania ed ex Usl 50, ha esplicitato "...Preliminarmente...che agli atti di questi Uffici insiste la nota del Direttore Generale, nella qualità di Commissario Liquidatore, prot. n. 10229 del 12/8/2014, con la quale lo stesso trasmette, all'allora Direttore di codesta Avvocatura, l'atto di citazione in appello, con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., proposto dal Ministero della Salute per la riforma della sentenza parziale n. 573/13 del Tribunale di Salerno, nonché della sentenza n. 1438/14 del Tribunale di Salerno, con espresso invito a valutare l'opportunità di costituzione in giudizio della ex Usl 50.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di partecipare con urgenza:

- a) se la Usl 50 risulta costituita nel giudizio di appello promosso dal Ministero della Salute, anche in considerazione del fatto che nell'anno 1978 (data evento) le Unità Sanitarie Locali non risultavano ancora costituite, la qual cosa avrebbe dovuto ricondurre la azione di risarcimento in capo all'ex Ente Ospedaliero di Pagani e non alla Usl;
- b) se l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. proposta dal Ministero della Salute è stata accolta;
- c) lo stato del giudizio di appello..."

In considerazione che, ad oggi, nessun riscontro è pervenuto, si sollecita l'adempimento richiesto da formalizzarsi in apposita relazione circa le attività poste in essere da codesta Avvocatura nel giudizio in argomento, ivi comprese le motivazioni della eventuale mancata costituzione nel giudizio di appello, con espressa pronuncia sulle modalità di esecuzione del precetto, atteso che la sentenza n. 1438/14 del Tribunale di Salerno, per le motivazioni in essa contenute, condanna al risarcimento del danno il Ministero della Salute e la Gestione di Liquidazione della disciolta Usl 50.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Dirigente della U.O.D. 50.04.11 in indirizzo è invitato, di concerto con l'Avvocatura regionale costituita nel giudizio di primo grado, a pronunciarsi sui fatti esposti con precise indicazioni di merito..."

In assenza di qualsivoglia riscontro a tutte le note sopra richiamate, in data 19/6/19, è stato adottato il decreto Commissariale n. 16 di liquidazione dell'importo (all. 8), in esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1438/14 e del pedissequo atto di precetto del 10/5/19, al fine di evitare l'assoggettamento all'esecuzione forzata con inevitabili aggravii di spesa a carico delle casse pubbliche e con la volontà dichiarata di chiedere la ripetizione delle somme nei confronti del debitore solidale, ivi compresa la valutazione circa la sussistenza di motivi per la segnalazione alla Corte dei Conti.

Per completezza, si allega sotto il n. 9, anche la nota prot. n. 200299 del 20/8/19 della Funzione Affari Legali della ASL Salerno – sede di Nocera Inferiore -, con la quale si evidenzia che "...1. in data 12.08.2014, con nota prot. 10229/DG allegata, l'avv. Annamaria Farano in qualità di Direttore Generale ff. trasmetteva all'avv. Ramunni atto di citazione in appello con istanza di sospensione proposto dal Ministero della Salute per riforma della sentenza parziale n. 573/13 e della sentenza 1438/14 entrambe del Tribunale di Salerno, invitando il Direttore ff. AA.LL. a valutare l'opportunità di costituzione in giudizio della ex USL 50; 2. in data 15.12.14 veniva predisposta e trasmessa alla sede di Salerno, a firma...la comparsa di costituzione in appello per la Gestione Liquidatoria ex Usl 50, affinché venisse firmata anche...come da scheda di assegnazione nr. 2250/14 pure allegata.

In seguito non è stato comunicato...il prosieguo e lo stato del giudizio di appello..."

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, a parere di chi scrive, la relazione richiesta dalla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – impatta esclusivamente nell'alveo delle competenze della Funzione Affari Legali della ASL Salerno, destinataria dell'invito alle valutazioni sulla opportunità di costituzione in giudizio formulate dall'allora Direttore Generale con la già citata nota n. 10229 del 12/8/14, nonché degli inviti a relazionare partecipati da questi Uffici, tutti allegati..."

che, con nota n. 357 dell'8/11/2019, questi Uffici hanno rappresentato al Direttore della F.C. Affari Legali quanto segue:

"...Si riscontra l'odierna nota di codesta Avvocatura prot. n. 264636 di trasmissione dell'atto di precetto indicato in oggetto e si allega copia del decreto del Commissario Liquidatore n. 16 del 19/6/19 di presa d'atto della sentenza n. 1438/14 del Tribunale di Salerno e pedissequo atto di precetto del 10/5/19 con contestuale liquidazione della somma precettata.

Con nota prot. n. 200 del 24/6/19, il predetto provvedimento è stato trasmesso alla Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/11, per il pagamento.

In data 9/10/19 – prot. n. 313 -, sono già stati forniti chiarimenti al Direttore Amministrativo aziendale in ordine allo stato della controversia, in considerazione di quanto riportato nella precedente nota dello scrivente n. 192 del 12/6/19.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si invita codesta Funzione a porre in essere, con urgenza, le più opportune azioni a tutela della casse dell'Ente..."

che, in data 18/2/2022, è stata indirizzata alla Regione Campania la nota contraddistinta dal prot. n. 56/2022, di seguito trascritta:

"...In data odierna, è pervenuta la nota dell'Avvocatura della ASL Salerno prot. n. 40975 pari data (allegata in copia), con la quale si chiede "...di relazionare...in ordine alla sussistenza dei motivi per i quali l'Ente delegato non ha provveduto al pagamento delle somme portate dai titoli azionati..."

È stata, altresì, rappresentata l'urgenza, "...essendo stata fissata per mercoledì 23 febbraio p.v. la discussione del giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Salerno..."

A tal proposito, si evidenzia che, con decreto del Commissario Liquidatore n. 16 del 19/6/2019, si è preso atto della sentenza n. 1438/14 e del pedissequo atto di precetto del 10/5/19 ad istanza della sig.ra Odierna Giovanna, e si è liquidato l'importo complessivo di euro 226.906,84.

Con lo stesso atto è stata delegata la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/11, a procedere direttamente al pagamento in favore della sig.ra Odierna Giovanna.

Tale atto è stato inoltrato a codesta Struttura con nota r/r prot. n. 200 del 24/6/19.

Voglia, pertanto, relazionare direttamente alla FC Affari Legali della ASL Salerno, non avendo questi Uffici ulteriori elementi che possano soddisfare la richiesta dell'Avvocatura aziendale..."

che, con nota prot. n. 177723 del 1/4/2022, indirizzata a questa Struttura e alla UOC Affari Legali della ASL Salerno, la Regione Campania ha evidenziato quanto di seguito trascritto:

"...Al fine di fornire alla SV gli elementi i utili per predisporre adeguata difesa della Gestione Liquidatoria ex usl 50 nel giudizio di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto con ricorso NRG 2794/2004 la signora Odierna Giovanna conveniva in giudizio la Regione Campania, la Gestione Liquidatoria ex usl 50, nonché il Ministero della Salute, per vederli condannare "al risarcimento del danno" da emotrasfusione.

Con sentenza parziale n. 573/2013 il Tribunale di Salerno estrometteva dal giudizio la Regione Campania per difetto di legittimazione passiva, riconoscendo tale legittimazione in capo alla Gestione Liquidatoria e al Ministero della Salute.

Successivamente, con sentenza n. 1438/2014 lo stesso Tribunale condannava "la Gestione Liquidatoria ex usl 50 e il Ministero della Salute in solido tra loro a pagare in favore della ricorrente Odierna Giovanna il risarcimento del danno liquidato in Euro 104.324,00, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, così come stabilito in sentenza".

E, come osserva lo stesso giudice, dal risarcimento del danno andrebbe detratto quanto percepito dalla Sig.ra Odierna Giovanna a titolo di indennizzo ex L. 210/92, nel rispetto del principio della "compensatio lucri cum damno, venendo

altrimenti la danneggiata a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nella erogazione di due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

Tale considerazione riveste notevole importanza, ai fini del pagamento, atteso che la sig.ra Odierna Giovanna percepisce regolarmente dalla Regione Campania l'indennizzo ex L. 210/92 dal 01/08/2001, come risulta dalla nota della Direzione Generale Risorse Finanziarie che ad ogni buon fine si allega.

Nel caso di specie, come si rileva dagli atti di causa, la Gestione Liquidatoria ex usl 50 non ha provato l'effettivo pagamento dell'indennizzo erogato dalla Regione Campania alla danneggiata e, pertanto, il principio della compensatio lucri cum damno, sebbene richiamato dai giudici di primo e secondo grado, non è stato applicato nella determinazione del quantum debeatur.

Appare, pertanto, incontestabile la considerazione che se si fosse dimostrato in giudizio l'effettivo pagamento dell'indennizzo ex L. 210/1992 da parte della Regione Campania in favore della ricorrente, il giudice avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno al netto dell'indennizzo percepito, proprio in virtù del richiamato principio della "compensatio lucri cum damno". Da cui consegue che, se tale atto determina oltre al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso né condurre a un arricchimento ingiustificato del danneggiato.

In tal senso, si è espressa la Corte Suprema di Cassazione, anche a Sezioni Unite, affermando che l'indennizzo corrisposto al danneggiato ai sensi della L. n. 210 del 25 febbraio 1992, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, "deve essere integralmente scomputato delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno", venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., Sez. 3, 14 marzo 2013, n. 6573).

Avverso la sentenza di primo grado n. 1438/2014, il Ministero della Salute, condannato in solido con la Gestione Liquidatoria ex usl 50, ha proposto giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 62/2021 pubblicata il 22/01/2021 che ha confermato la sentenza di primo grado.

Al riguardo, si precisa che la Gestione Liquidatoria ex usl 50 non si è costituita nel giudizio di appello esponendo questa Regione, nella sua qualità di successore ex legge dei debiti ex usl, a subire la condanna al pagamento del risarcimento del danno, pur pagando regolarmente l'indennizzo ex legge 210/1992 e pur essendo stata estromessa dal giudizio di primo grado.

Avverso la sentenza di appello 62/2021, il Ministero della Salute ha proposto ricorso in Cassazione.

Nelle more della definizione del giudizio di Cassazione e in considerazione del principio innanzi richiamato, della compensatio lucri cum damno, gli Affari Legali della Asl Salerno hanno rappresentato con nota prot. 141625 del 01/07/2021, che ad ogni buon fine si allega, l'opportunità di non procedere ad alcun pagamento in favore della ricorrente ed attendere l'esito del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Si precisa, inoltre che, nelle more della definizione del giudizio di appello (conclusosi con sentenza 62/2021) la sig.ra Odierna Giovanna azionava la procedura esecutiva nei confronti della Regione Campania, in virtù della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno n. 1438/2014.

Tale procedura veniva dichiarata estinta per "improcedibilità dell'azione esecutiva", in quanto la Regione Campania, essendo stata estromessa dal giudizio di primo grado, non è il "destinatario della condanna azionata". Infatti, in primo grado sono state condannate la Gestione Liquidatoria ex usl 50 e il Ministero della Salute, in solido tra loro.

Alla luce di quanto sopra descritto appare opportuno, a parere dello scrivente, che gli Affari Legali della Asl Salerno rappresentino nel giudizio di ottemperanza richiamato in oggetto, la necessità di detrarre dal risarcimento del danno l'indennizzo effettivamente percepito dalla ricorrente a titolo di indennizzo ex L. 210/92, anche al fine di evitare che la Regione, pur essendo stata estromessa dal giudizio, si ritrovi nella paradossale situazione di dover pagare interamente il risarcimento del danno, senza poter scorporare l'indennizzo ex L. 210/92 già pagato, con evidente ingiustificato arricchimento del creditore danneggiato.

Appare, pertanto, fondamentale richiamare l'attenzione sulla corretta applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" e per l'effetto chiedere al giudice di scorporare dall'importo determinato a titolo di risarcimento danni, quanto già percepito a titolo di indennizzo dalla sig.ra Odierna dal 01/08/2001 a tutto il 28/02/2022, come da nota delle Risorse Finanziarie, ed eventualmente quanto sarà percepito dal creditore procedente a titolo di rendita ex L. 210/92, al fine di evitare che un "soggetto possa arricchirsi ingiustificatamente, ottenendo più volte un'attribuzione patrimoniale per uno stesso fatto pregiudizievole...";

che, con nota prot. n. 153188 del 14/7/2022, pervenuta a questi Uffici in data 15/7/2022, la F.C. Affari Legali della ASL Salerno, nel trasmettere la sentenza n. 1505/22 (R.G. n. 1880/21) del TAR Salerno - 1^ Sezione - resa nel giudizio di ottemperanza proposto dalla sig.ra Giovanna Odierna sul giudicato formatosi sulla sentenza n. 62/21 (R.G. n. 695/14) della Corte di Appello di Salerno, unitamente alla nota spese dell'avv. Cesare Formato ed ai conteggi dal medesimo elaborati, ha rappresentato che "...occorre provvedere al pagamento della somma di cui alla sentenza della Cda di Salerno n. 62/2021, di conferma della sentenza n. 1438/2014 del Tribunale di Salerno...";

che, con la su citata sentenza n. 1505/22, il TAR Salerno, nell'accogliere il ricorso proposto dalla sig.ra Odierna, ha condannato "...l'amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e delle competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 500,00, oltre spese generali nella misura del





15%, Iva e Cpa come per legge, con rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Cesare Formato...";

Verificati i conteggi dell'avv. Cesare Formato;

Dato atto che, con precedente decreto Commissariale n. 16 del 19/6/2019 è stata già liquidata la somma di euro 214.577,28 a titolo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi al 30/4/2019, nonché quella di euro 12.329,56 a titolo di spese legali di cui in condanna, come da sentenza n. 1438/2014 del Tribunale di Salerno;

Rilevato, pertanto, in esecuzione della sentenza n. 1505/2022 del TAR Salerno – 1^a Sezione -, di dover liquidare i seguenti importi:

- | | |
|---|-------------------|
| a) alla sig.ra Odierna Giovanna – attualizzazione interessi (dal 2/5/19 al 30/6/22) | € 1.265,03 |
| b) all'avv. Formato Cesare, distrattario – spese di cui in condanna | € 1.029,56 |
| Totale | € 2.294,59 |

che nulla è dovuto a titolo di spese per il giudizio di appello definito con sentenza n. 62/2021 della Corte di Appello di Salerno, in quanto la soccombenza delle spese legali è posta esclusivamente in capo al Ministero della Salute;

che questa Gestione di Liquidazione ex Usl 50, competente per il pagamento, non dispone, allo stato, dei fondi occorrenti;

Ribadito che è opportuno, per esigenze di pubblico interesse e soprattutto al fine di evitare ulteriori gravosi oneri a carico della Gestione Liquidatoria interessata, dare esecuzione alla sentenza di che trattasi;

Verificato che tanto si realizza conferendo alla Regione Campania la delega per procedere al pagamento degli indicati importi ad estinzione delle obbligazioni facenti capo per i descritti titoli giudiziali alla Gestione Liquidatoria della ex Usl 50 di Nocera Inferiore, in esecuzione della D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011, ad oggetto la rimodulazione delle procedure di estinzione delle partite debitorie e creditorie delle ex UU.SS.LL.;

Vista la L.R. 2/9/96, n. 22;

Vista la D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011;

Vista la D.G.R.C. n. 322 del 21/6/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1079 del 9/8/2022;

DECRETA

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **di prendere atto** della sentenza n. 1505/2022 (R.G. n. 1880/21) del TAR Salerno – 1^a Sezione – resa nel giudizio di ottemperanza proposto dalla sig.ra Odierna Giovanna sul giudicato formatosi sulla sentenza n. 62/2021 (R.G. n. 695/14) della Corte di Appello di Salerno, di conferma della sentenza n. 1438/2014 del Tribunale di Salerno;
- 2) **di liquidare** l'importo complessivo ammontante ad euro 1.265,03 a titolo di ulteriori interessi attualizzati alla data del 30/6/2022 alla sig.ra Odierna Giovanna, nata a Sarno (SA) l'8/5/1958 ed ivi residente alla via Carrara Santo Iasso n. 3, su codice IBAN IT13R0103076480000063120560 c.f. DRNGNN58E48I438T;
- 3) **di liquidare** l'importo complessivo ammontante ad euro 1.029,56 a titolo di onorario e spese liquidati in sentenza all'avv. Formato Cesare, distrattario, nato a Maddaloni (CE) il 20/5/1958 ed ivi residente alla via San Francesco d'Assisi n. 171 su codice IBAN IT77M050347489000000020743 c.f. FRMCSR58E20E791M;
- 4) **di delegare** la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/2011 e previa verifica di eventuali azioni espropriative intentate in danno della medesima Regione, a procedere direttamente al pagamento in favore dei predetti sig.ra Odierna Giovanna ed avv. Formato Cesare delle somme a loro spettanti, precisando che, ad intervenuto pagamento, verranno espletate tutte le conseguenziali e necessarie operazioni contabili;
- 5) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Avvocatura Regionale – Ufficio Speciale - per la valutazione, di concerto con la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Regionale - U.O.D. 52.04.11. -, circa la sussistenza di motivi per la segnalazione alla Corte dei Conti, nonché per l'attivazione della azione di ripetizione delle somme nei confronti del debitore solidale;
- 6) **di trasmettere**, altresì, il presente provvedimento alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Regionale - U.O.D. 52.04.11. - per il pagamento, unitamente alla sentenza n. 1505/2022 del TAR di Salerno, alla nota spese e alla quietanza di versamento per il contributo unificato prodotti dall'avv. Cesare Formato.

Il Dirigente della F.C. GFFEG
Dott.ssa Maria Anna Fiocco

Il Commissario Liquidatore
Ing. Gennaro Sosto